

casi. Perciò si ritornò al collegio uninominale, il quale, se non risponde più alle nuove esigenze, ha sempre dei pregi indiscutibili.

Ora se anche questa volta ricadremo nello stesso inconveniente del piccolo numero (perchè non è serio dire che soltanto per questa volta applicheremo il numero limitato, non potendo prendere ipoteca sull'avvenire) io ritengo che la nuova legge non corrisponderà alle legittime aspettative di chi l'ha voluta e la vuole come mezzo di rinnovamento.

Se non adottiamo il principio delle grandi circoscrizioni, per conto mio credo fallito completamente lo scopo della legge nell'applicazione della proporzionale.

Ed è per ciò che, al momento opportuno, mi riservo di esporre le ragioni per le quali manterrò il mio emendamento. Che se verranno altre proposte per elevare ancor più il numero minimo dei deputati da comprendersi nelle nuove circoscrizioni, dichiaro sin da ora di aderire ben volentieri a queste proposte. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vincenzo Bianchi, il quale ha proposto il seguente emendamento:

« *Aggiungere dopo il secondo comma:*

« Solamente per le prossime elezioni, le provincie che hanno meno di cinque deputati formeranno circoscrizione elettorale ».

Questo emendamento è firmato anche dagli onorevoli Nuvoloni, Spetrino, Bianchini, Della Pietra, Albanese, Faranda, Milano, La Lumia, Sipari, Agnesi, Raineri.

BIANCHI VINCENZO. Ho presentato un emendamento che per sè stesso è molto chiaro e quindi non ha bisogno che di pochissime delucidazioni.

Con esso propongo che in linea transitoria le provincie le quali hanno meno di cinque deputati — e dico cinque perchè tale è il numero dei deputati fissato nell'ultimo disegno di legge concordato tra Commissione e Governo — possano formare circoscrizione elettorale.

Non mi intratterrò sulle numerose e gravi ragioni che mi hanno indotto a presentare l'emendamento in parola, in quanto esse sono state già esposte lucidamente dagli onorevoli Nuvoloni, Venditti, Storoni ed altri.

Aggiungerò soltanto che la soppressione dell'autonomia politica di alcune provincie in questo momento, e cioè alla vigilia delle elezioni generali, mentre nuoce agli inte-

ressi di quelle che ne faranno la dura prova, non gioverà alla economia generale della legge in discussione, che oltre ad un largo scrutinio di lista vuole l'applicazione della rappresentanza proporzionale.

Poichè, se è vero che il sistema proporzionale si adatta meglio alle grandi provincie e di conseguenza alle regioni, è anche vero che un tale sistema debba essere applicato a regioni nelle quali non sia mancata la opportuna necessaria preparazione con la relativa fusione degli interessi economici e politici.

Epperò non mi sono saputo spiegare da quale criterio siano partiti gli onorevoli colleghi della Commissione ed il Governo nel fissare il numero dei deputati per ciascuna circoscrizione elettorale.

Avrei stimato più giusto criterio quello di stabilire le elezioni per regioni senza tener conto del numero dei rappresentanti politici da assegnarsi ad ognuna di tali regioni.

Aver voluto prendere come punto di partenza il numero dei seggi da assegnarsi ad ogni circoscrizione, ha dato luogo a tutta una serie di emendamenti, con i quali si chiede che i deputati debbano essere cinque per ogni circoscrizione elettorale, oppure sette, otto, dieci, quindici e perfino venti, senza alcun criterio obiettivo.

Non dubito, che volendo rigidamente applicare la legge sulla rappresentanza proporzionale, sarebbe stato più opportuno fissare il limite delle regioni sulla base degli interessi comuni fra le attuali provincie del Regno e subordinatamente fare l'assegnazione del numero dei seggi spettanti ad ogni regione in rapporto al censimento della popolazione.

Tuttavia non posso tacere come gli altri Parlamenti, che prima di noi hanno legiferato in questa materia, si siano resi conto della necessità di procedere a gradi in riforme di così alto valore politico.

L'esempio più significativo ce lo ha dato in questi ultimi tempi la Francia, la quale, nel discutere ed approvare la sua legge di riforma elettorale, ha dato prova oltre che di saggia prudenza anche di quel senso di necessario adattamento alle reali condizioni del paese, per cui alcune disposizioni transitorie introdotte opportunamente, hanno resa quella legge facilmente applicabile in tutta la Francia, evitando il cozzo degli svariati interessi delle popolazioni e dei dirigenti della politica.